

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1240

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NEVI, D'ATTIS

Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e altre disposizioni in materia di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Presentata il 4 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 10 della legge n. 124 del 2015 (cosiddetta « Legge Madia ») è stata prevista la riforma del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui elemento centrale è costituito dalla riduzione del sistema camerale a 60 unità (rispetto alle 105 precedentemente previste), mediante accorpamento di quelle con meno di 75.000 imprese iscritte. La norma è stata poi attuata con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, che ha ripreso la proposta di riorganizzazione formulata dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

Le disposizioni di riordino sono state oggetto di ricorsi alla Corte costituzionale da

parte delle regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, per violazione del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni, nonché del principio della ragionevolezza.

Inoltre, secondo le citate regioni la norma incideva su competenze amministrative delle regioni (in particolare su quelle oggetto degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 »), e su una materia riservata alla competenza legislativa di tipo residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) delle stesse, essendo le camere di commercio « un interlocutore delle regioni nell'esercizio della competenza in materia di promozione delle attività produttive ».

La Corte ha rigettato i ricorsi sostenendo, in sintesi, che « le camere di commercio svolgono compiti che esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale e, come è stato osservato, non compongono un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l'intervento dello Stato » (sentenza n. 261 del 2017).

Tuttavia resta innegabile il *vulnus* arrecato alle politiche economiche regionali, alle imprese e ai cittadini, molti dei quali, in forza della riduzione delle camere di commercio da 105 a 60, hanno visto allontanarsi dai luoghi dove sono materialmente concentrati i loro interessi un presidio e uno strumento necessario alle proprie attività.

La logica della razionalizzazione degli uffici territoriali dello Stato, che sottende molte delle leggi approvate in questi anni, spesso non tiene conto del fatto che i risparmi e le semplificazioni così conseguiti si traducono in maggiori oneri economici e in una dilatazione dei tempi per cittadini e imprese: di fatto il risparmio pubblico così realizzato comporta un danno al reddito nazionale.

Nel caso delle camere di commercio, addirittura, non deriva nessun risparmio per il bilancio dello Stato in quanto esse non ricevono trasferimenti dallo Stato, ma vivono di risorse versate dalle imprese del territorio tramite il diritto annuale. Anzi, lo Stato viene a perdere delle entrate, dato che le camere di commercio sono finanziatrici dell'erario, al quale versano i risparmi conseguiti per effetto delle leggi di contenimento della spesa.

Inoltre nessun risparmio deriva per quanto riguarda i costi degli organi gestionali delle camere di commercio, in quanto gli amministratori, dal 2016, svolgono la propria attività a titolo gratuito, e per quanto riguarda l'eventuale riduzione di personale, in quanto devono essere salvaguardati i livelli occupazionali.

Il « furore semplificatorio » dei Governi di centro-sinistra non ha avuto altro senso se non quello di far mancare alle imprese, in particolare a quelle piccole e piccolissime, i punti di riferimento istituzionali sul territorio, elemento basilare in una fase di ancora grande e persistente crisi economica. I Governi precedenti, infatti, spinti da idee sem-

plicistiche di razionalizzazione, di presunta economicità e di acquisizione di un facile e parziale consenso, non hanno ben valutato gli effetti socio-economici né calcolato il rapporto costi/benefici di queste semplificazioni.

Crediamo che il sistema camerale possa e debba essere riordinato, ma non a scapito dei territori. Occorre realizzare una riforma concreta attraverso la reale razionalizzazione delle attività e l'efficientamento dei servizi, assicurando nei territori la *governance* ed i servizi di *front office*, che gestiscono sia le attività al pubblico che quelle avviate *ad hoc*, magari accentrando i servizi di *back office* (provveditorato, amministrazione, giuridico, personale eccetera) per alleggerire le strutture locali di attività che possano invece trovare ragione in economie di scala superiore.

La presente proposta di legge si muove in questo senso. Si demanda alle regioni, su proposta dell'Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, il compito di riorganizzare il proprio sistema camerale al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali e di evitare ripercussioni negative sull'economia del territorio e sulla qualità dei servizi offerti alle imprese, a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico. Questo criterio supera, migliorandola, la precedente previsione che chiedeva solo di assicurare « il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico ».

In questo processo, che esula dal procedimento previsto dal decreto legislativo n. 219 del 2016 e lo supera, si tiene conto della volontà eventualmente manifestata dagli enti camerali interessati dall'accorpamento.

Con l'abrogazione del numero 1) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del 2016, inoltre, torna in vigore il precedente comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993, il quale prevedeva che « Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana (...) ».

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Le regioni hanno facoltà, su proposta dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di prevedere che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio recedano dagli accorpamenti effettuati o da effettuare ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nonché di evitare ripercussioni negative sull'economia del territorio e sulla qualità dei servizi offerti alle imprese, a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico. A tali fini le regioni tengono conto della volontà eventualmente manifestata con proprie specifiche deliberazioni dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate alla riorganizzazione.

2. Il numero 1) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è abrogato. Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, torna in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 219 del 2016.

3. Al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, le parole: «fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando la necessità».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.



18PDL0048460